REGOLAMENTO CORSI PER MASTER, DI PERFEZIONAMENTO E FORMAZIONE PERMANENTE E CONTINUA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Indice

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

TITOLO I: CORSI PER MASTER DI PRIMO E SECONDO LIVELLO

- Art. 1 Principi generali e finalità
- Art. 2 Caratteristiche dei corsi
- Art. 3 Istituzione e attivazione dei corsi per master
- Art. 4 Requisiti di ammissione
- Art. 5 Conseguimento del titolo
- Art. 6 Docenza e coordinamento dei corsi per master
- Art. 7 Copertura e gestione organizzativa e amministrativo-contabile
- Art. 8 Valutazione dei risultati
- Art. 9 Collaborazioni con Aziende, Enti esterni e altre Università

TITOLO II: CORSI DI PERFEZIONAMENTO

- Art. 10 Caratteristiche dei corsi
- Art. 11 Attivazione dei corsi di perfezionamento
- Art. 12 Requisiti di ammissione
- Art. 13 Prova finale e attestato di fine corso
- Art. 14 Docenza e coordinamento dei corsi di perfezionamento
- Art. 15 Copertura e gestione organizzativa e amministrativo-contabile
- Art. 16 Valutazione dei risultati
- Art. 17 Collaborazioni con Aziende, Enti esterni e altre Università

TITOLO III: CORSI DI AGGIORNAMENTO E DI FORMAZIONE PERMANENTE E CONTINUA E SUMMER OR WINTER SCHOOL

- Art. 18 Caratteristiche e attivazione dei corsi di aggiornamento e di formazione permanente e continua
- Art. 19 Requisiti di ammissione
- Art. 20 Attestato di fine corso
- Art. 21 Copertura e gestione organizzativa e amministrativo-contabile
- Art. 22 Summer or Winter School
- Art. 23 Norme transitorie e finali

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

- 1. Il presente Regolamento, in ottemperanza dello Statuto dell'Università degli Studi di Milano, articoli 43 e 44, disciplina le procedure per l'istituzione e l'attivazione:
 - a. dei *corsi per master*, previsti dal Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, articolo 3, comma 9;
 - b. dei corsi di perfezionamento previsti dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 6;
 - c. dei *corsi di aggiornamento e di formazione permanente e continua*, previsti dalla Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 6;
 - d. dei corsi intensivi a connotato internazionale denominati Summer or Winter School.
- 2. L'Università degli Studi di Milano promuove attività formative finalizzate all'aggiornamento culturale, scientifico e professionale nonché all'educazione permanente, anche allo scopo di favorire l'accesso e la qualificata presenza nel mondo della cultura, del lavoro e delle professioni anche a livello internazionale.
- "corsi per master": i corsi per master universitari sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e continua, che prevedono il rilascio di un titolo di master di primo o secondo livello secondo quanto determinato dalla normativa nazionale in materia;
- "corsi di perfezionamento": i corsi di perfezionamento che, per le loro caratteristiche non si configurano come corsi per master, ma provvedono comunque allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di livello superiore;
- "corsi di aggiornamento e di formazione permanente e continua": iniziative formative destinate all'educazione lungo tutto l'arco della vita; corsi di aggiornamento professionale e corsi di educazione permanente e ricorrente e attività culturali per adulti;
- "Summer or Winter School": corsi intensivi, di norma residenziali, con rilascio di crediti formativi universitari, a connotato internazionale riservati a studenti universitari e a possessori di laurea e laurea magistrale.

TITOLO I: CORSI PER MASTER DI PRIMO E SECONDO LIVELLO

Art. 1 - Principi generali e finalità

- 1. L'Università promuove secondo la normativa vigente, e nel rispetto delle disposizioni che seguono, corsi di perfezionamento scientifico e di alta qualificazione formativa, funzionali allo sviluppo di più elevate capacità applicative e professionali e ad una migliore preparazione agli esiti occupazionali dei frequentanti.
- 2. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli previsti per la laurea o per la laurea magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, di un anno.
- 3. Alla conclusione dei suddetti corsi sono rilasciati i titoli di master universitario di primo o di secondo livello secondo quanto determinato dalla normativa nazionale in materia.
 - 4. I corsi costituiscono parte integrante della offerta didattica dell'Ateneo ovvero rispondono

a finalità di formazione permanente e sono rivolti a chi abbia conseguito la laurea o la laurea magistrale. La laurea conseguita secondo gli ordinamenti in vigore anteriormente all'applicazione del DM n. 509/1999 è titolo di ammissione ai corsi sia di primo sia di secondo livello.

- 5. I corsi per master rientrano tra le attività ordinarie dei Dipartimenti, che devono conseguentemente sovrintendere al loro buon esito, raccordandolo con le attività complessive che fanno loro capo. Le denominazioni "master universitario" e "master dell'Università degli Studi di Milano" si applicano esclusivamente ai corsi organizzati ai sensi delle disposizioni che seguono.
- 6. Date le caratteristiche di questa particolare tipologia formativa, è quanto mai importante che, sia nella fase di progettazione, sia in quelle successive, si ricerchi uno stretto rapporto con i settori produttivi e professionali che possano avere un più diretto interesse allo svolgimento ed alla riuscita del master, e siano eventualmente disponibili ad accogliere gli iscritti per le attività di stage e di tirocinio. Iniziative funzionali in questa prospettiva andranno condotte e sviluppate sia a livello di Ateneo, sia da parte dei Dipartimenti e dei singoli settori interessati.

Art. 2 - Caratteristiche dei corsi

- 1. I corsi per master universitari sono comprensivi di attività didattica frontale e di altre forme di addestramento, di studio guidato e di didattica interattiva, di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire, per un numero di ore complessivamente non inferiore a 500, distribuite di norma sull'arco di almeno sei mesi e comunque in modo da garantire un efficace apprendimento, accompagnate da un periodo di tirocinio, funzionale, per durata e per modalità di svolgimento, ai medesimi obbiettivi. All'insieme delle attività suddette, integrate con l'impegno da riservare allo studio e alla preparazione individuale, corrisponde l'acquisizione da parte degli iscritti di almeno 60 crediti complessivi, oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale.
- 2. Le attività del master sono annotate dai docenti responsabili di ciascun modulo o attività su un apposito registro predisposto dall'Amministrazione, tenuto a disposizione nella sede di svolgimento del master e controfirmato dal coordinatore, che provvederà a trasmetterlo al Direttore di Dipartimento e all'ufficio dell'Amministrazione competente a conclusione delle attività (prova finale compresa), unitamente alla sua relazione conclusiva sullo svolgimento del corso.
- 3. Il conseguimento del master universitario è subordinato al superamento di una prova finale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, tenuto anche conto dell'attività di tirocinio.
- 4. La prova finale è pubblica e si svolge davanti a una commissione composta da cinque docenti designati dal Dipartimento proponente il master, dei quali almeno uno non componente del Comitato ordinatore di cui al successivo art. 6, comma 1.
- 5. Ferma restando l'autosufficienza ai fini didattici e del riconoscimento finale di ciascun corso per master attivato, possono essere previsti corsi organizzati in maniera seriale e coordinata su due distinte annualità, che possano dar luogo, per chi le abbia seguite entrambe, a riconoscimenti assimilabili, in particolare a livello internazionale, a quelli riservati a corsi di durata biennale.

Art. 3 – Istituzione e attivazione dei corsi per master

1. Le proposte di accensione di nuovi corsi per master o di riattivazione di master già funzionanti sono avanzate dai singoli Dipartimenti, o da più Dipartimenti, e approvate dal Consiglio

di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico.

- 2. Ciascuna proposta deve illustrare gli obiettivi formativi del master e le funzioni professionalizzanti ad esso attribuite in relazione al particolare settore occupazionale al quale il master si riferisce e all'offerta didattica di primo o di secondo livello alla quale si raccorda, ovvero precisare le finalità del corso nel quadro delle possibili iniziative di formazione avanzata permanente dell'Ateneo.
 - 3. Le proposte vanno deliberate dagli organi proponenti:
 - entro il 31 marzo dell'anno accademico antecedente a quello di svolgimento, per i corsi la cui attivazione è prevista nel primo semestre;
 - entro il 31 luglio dell'anno accademico antecedente a quello di svolgimento, per i corsi la cui attivazione è prevista nel secondo semestre.
- 4. Ciascuna proposta di attivazione di un corso per master deve altresì indicare, seguendo la modulistica predisposta dai competenti uffici dell'Ateneo:
- a) il piano articolato degli insegnamenti e delle altre attività formative e di perfezionamento e dei tirocini e la suddivisione dei relativi crediti, anche ai fini di eventuali riconoscimenti in altri percorsi di studio;
- b) le motivazioni che portano all'attivazione di un master che tenga conto del tessuto socioeconomico territoriale, i vantaggi che ne derivano e le differenze sostanziali rispetto ai master già attivati in Ateneo;
 - c) le modalità di svolgimento e la periodicità delle verifiche di profitto;
 - d) il carattere e i contenuti della prova finale;
- e) una chiara e sicura previsione delle attività di stage e tirocinio e, questo, sia con riferimento alle loro caratteristiche, sia con riferimento agli enti presso i quali esse si svolgeranno. Alla proposta devono essere acclusi gli accordi eventualmente già sottoscritti o le lettere di intenti degli enti interessati o qualsiasi altra documentazione dalla quale si possano dedurre sicure garanzie circa il loro effettivo e soddisfacente svolgimento. Nel caso di corsi per master già attivati in passato, la proposta deve elencare i tirocini svolti nella precedente o nelle precedenti edizioni;
- f) la sede o le sedi di svolgimento delle attività e le risorse strutturali (aule didattiche, aule informatiche, laboratori, biblioteche ed altro) da impiegare, che ne garantiscano la piena funzionalità;
- g) il periodo di svolgimento del corso, ferme restando le date d'inizio (di norma non più di due per ogni anno accademico) stabilite dal Senato Accademico;
- h) il numero minimo e massimo dei possibili iscritti da ammettere, determinato tenendo conto della disponibilità di risorse di docenza, di risorse strutturali e strumentali, nonché dei tirocini attivabili in rapporto agli obiettivi formativi del corso. Nel caso di una quantità di iscrizioni ridotta rispetto al numero potenziale degli iscrivibili, la valutazione circa l'attivazione o meno del master è demandata agli organi di governo dell'Ateneo in relazione agli equilibri economici dell'iniziativa;
 - i) le modalità di ammissione al master;
 - I) i titoli di studio richiesti per l'ammissione;

- m) in relazione al piano didattico di cui alla lettera a), le previsioni della docenza da impiegare nelle attività formative, comprendendovi sia personale in servizio presso l'Ateneo, sia personale in servizio presso altro Ateneo (fatto salvo il nulla osta dello stesso), sia (e, per certe attività, soprattutto) esperti esterni disponibili a collaborare allo svolgimento del corso, dalle adeguate competenze e con professionalità pienamente funzionali alle esigenze del master, così come attestate dai loro curricula:
- n) l'indicazione degli insegnamenti e delle altre attività formative stabilite dal piano di cui alla lettera a), per le quali si deve eventualmente ricorrere a collaborazioni a contratto, secondo le procedure stabilite al riguardo dalla normativa e dai regolamenti vigenti per i corsi di laurea e di laurea magistrale e le eventuali determinazioni specifiche del Senato Accademico;
- o) i costi previsti e gli eventuali finanziamenti assicurati da soggetti esterni o direttamente dai Dipartimenti o da altre strutture interne all'Ateneo. La valutazione della compatibilità finanziaria del master è compiuta direttamente dagli organi di governo dell'Ateneo in relazione alla valenza e alle funzioni del corso proposto;
- p) gli eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso;
 - q) le eventuali agevolazioni previste per i partecipanti meritevoli;
- r) una ipotesi di contributo d'iscrizione, fermo restando che compete al Consiglio di Amministrazione stabilirne l'ammontare;
- s) per i master di area medica, l'avvenuta autorizzazione della direzione generale delle aziende o delle strutture ospedaliere pubbliche o private, in cui si svolgono le attività formative, allo svolgimento da parte degli allievi del master medesimo di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti, che siano previste nel programma formativo;
 - t) ogni eventuale altro elemento richiesto dal Senato Accademico.
- 5. L'indicazione delle effettive attività di tirocinio di cui alla lettera e) costituisce uno degli elementi salienti di ogni proposta di master, anche ai fini della sua approvazione da parte degli organi di governo dell'Ateneo. Tale indicazione dovrà in ogni caso essere assicurata e verificata dal Direttore o dai Direttori di Dipartimento promotori del master entro la conclusione della prima metà del percorso formativo.
- 6. Eventuali variazioni nel piano didattico e nella composizione della docenza che si rendessero necessarie in corso d'anno sono approvate dal Direttore o dai Direttori di Dipartimento interessati, sentiti i rispettivi Consigli.
- 7. Non possono essere riproposti nello stesso anno accademico corsi già approvati e che, a fronte dell'emanazione del bando di attivazione, non abbiano raggiunto il numero minimo di partecipanti richiesto per l'avvio del corso.

Art. 4 - Requisiti di ammissione

1. Titolo di ammissione al master di primo livello è la laurea; titolo di ammissione al master di secondo livello è la laurea magistrale.

2. La laurea conseguita secondo gli ordinamenti in vigore anteriormente all'applicazione del D.M. 509/1999 è titolo di ammissione ai corsi sia di primo che di secondo livello. Possono accedere ai master anche i possessori di titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

Art. 5 - Conseguimento del titolo

- 1. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività di pertinenza del corso per master è obbligatoria ed è verificata secondo le modalità stabilite per ciascun corso.
- 2. Possono avere accesso alla prova finale solo gli iscritti che abbiano partecipato ad almeno i due terzi delle attività formative previste.
- 3. Il conseguimento dei crediti corrispondenti all'articolazione delle varie attività di perfezionamento e di addestramento è subordinato a verifiche periodiche, debitamente registrate, di accertamento delle competenze acquisite in relazione agli ambiti seguiti.
- 4. Le verifiche periodiche di profitto e la prova finale non danno luogo a votazioni, ma solo a un giudizio di approvazione o di riprovazione, con conseguente ripetizione, in questo caso, della prova.

Art. 6 - Docenza e coordinamento dei corsi per master

- 1. Le responsabilità del coordinamento di ciascun corso per master sono assunte da un Coordinatore e da un Comitato ordinatore, composto da un minimo di sei membri, almeno tre dei quali docenti di ruolo in servizio presso l'Ateneo, i quali svolgano per il master una significativa attività formativa. Possono farne parte docenti in servizio presso altre università, anche estere, ed esperti esterni di alta qualificazione, nonché rappresentanti degli ambiti professionali e produttivi più direttamente interessati agli obiettivi formativi del corso.
- 2. La responsabilità di Coordinatore, che non implica obbligatoriamente lo svolgimento diretto di attività formative per il master, può essere attribuita a un docente dell'Ateneo per un solo master ogni anno.
- 3. Il profilo scientifico del Coordinatore deve essere congruente, in modo evidente e verificabile, con i contenuti del corso per master.
- 4. Compete al Dipartimento o ai Dipartimenti che hanno proposto l'attivazione del corso per master designare il professore Coordinatore unitamente ai componenti del Comitato ordinatore, nonché eventuali altre figure, individuate tra i docenti esterni, alle quali attribuire specifiche funzioni in relazione alle esigenze. Le eventuali variazioni nella composizione del Comitato ordinatore e nella designazione del Coordinatore devono essere parimenti deliberate dai medesimi Dipartimenti. I corsi per master devono prevedere l'apporto di un numero adeguato e diversificato di competenze. Alla realizzazione di ogni corso devono concorrere di norma non meno di dieci tra docenti in servizio presso l'Ateneo ed esperti esterni.
- 5. I limiti dell'impegno orario di docenza, sia interna che esterna, nell'ambito dei corsi per master nonché l'eventuale riconoscimento della stessa nel carico didattico obbligatorio è determinata nel Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori. Il coinvolgimento di qualificati esperti esterni, in possesso di competenze professionali funzionali alle esigenze formative proprie dei corsi, deve garantire l'interprofessionalità dei corsi stessi, nonché un reale contatto con il mondo del lavoro.

- 6. L'impegno orario di ogni singolo docente nell'ambito dei corsi per master, non può essere superiore a 40 ore, per i docenti interni, e a 60 ore, per i docenti esterni.
- 7. Nel caso di previsione di forme di didattica in *e-learning*, è necessario il sistematico coinvolgimento dell'apposito Centro di Ateneo. Qualora si intendano utilizzare piattaforme esterne, è necessario fornire specifiche indicazioni riguardo a: piattaforma d'interesse, tipologia delle attività, metodologia dell'apprendimento, sistema dei tutors, pianificazione didattica espressa in forma di durata dei moduli previsti in *e-learning*.

Art. 7 - Copertura e gestione organizzativa e amministrativo-contabile

- 1. Le modalità di funzionamento dei corsi per master sotto il profilo amministrativo, della gestione delle iscrizioni e delle carriere e di ogni altro aspetto, anche inerente all'acquisizione e al funzionamento di strumentazione e attrezzature, sono determinate dai competenti organi di governo e amministrativi dell'Ateneo nel quadro delle norme e delle procedure generali in vigore. Disposizioni particolari possono essere determinate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, per quanto di competenza, in relazione a corsi organizzati con finanziamenti regionali e derivanti dai Fondi strutturali europei, qualora la normativa relativa, non di competenza dell'Ateneo, lo richieda.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione determina i criteri di ripartizione delle somme introitate come contributo d'iscrizione da destinare a favore del bilancio universitario, per la copertura delle spese generali nonché il contributo minimo richiesto per l'iscrizione ai corsi per master promossi dall'Ateneo.
- 3. Al fine di garantire che i corsi per master non si risolvano in un aggravio per le finanze dell'Ateneo, necessità primaria è l'accertamento della compatibilità finanziaria dei progetti nel rapporto tra i costi di realizzazione previsti e le entrate, proprie (contributi d'iscrizione) o acquisite (finanziamenti esterni), su cui ogni corso può fare affidamento. I master, quindi, possono essere realizzati solo a condizione che non venga meno l'equilibrio economico accertato.
- 4. Qualora il numero dei candidati, opportunamente selezionati, fosse superiore al contingente di posti preventivato, sulla scorta della disponibilità di risorse di docenza, di risorse strutturali e strumentali, nonché dei tirocini attivabili in rapporto agli obiettivi formativi del corso, sarà possibile ampliare tale contingente per non più del 20%, al fine di non compromettere la qualità del servizio erogato.

Art. 8 - Valutazione dei risultati

- 1. Concluso il corso, il Coordinatore redige una relazione sulle attività svolte. La relazione va trasmessa al Direttore o, nel caso di corso interdipartimentale, ai Direttori, per l'esame dei Dipartimenti che hanno promosso l'attivazione del corso. Nel caso in cui venga richiesta l'attivazione del medesimo corso per master in un anno successivo, la relazione, che, qualora il corso non si sia ancora concluso, riguarderà solo la parte effettivamente svolta, va allegata alla relativa proposta.
- 2. Le attività di ciascun corso per master sono oggetto di valutazione, secondo le modalità stabilite dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, al quale vanno trasmessi i questionari di valutazione somministrati agli iscritti e da loro compilati, nonché la relazione sulle attività svolte stesa dal Coordinatore.
 - 3. La compilazione dei moduli di customer satisfaction è vincolante per gli iscritti ai fini del

rilascio del master.

Art. 9 - Collaborazioni con Aziende, Enti esterni e altre Università

- 1. I corsi per master possono essere organizzati anche in collaborazione con Aziende ed Enti esterni, anche stranieri, previa la stipula di convenzioni ed accordi, nel rispetto delle disposizioni, per quanto compatibili, di cui ai precedenti articoli.
- 2. Ai sensi dell'art. 3, co. 10, del Decreto ministeriale 270/2004 l'Università degli Studi di Milano può rilasciare titoli di master congiuntamente con altri Atenei italiani, comprese le Istituzioni AFAM, o Atenei stranieri.

TITOLO II: CORSI DI PERFEZIONAMENTO

Art. 10 - Caratteristiche dei corsi

1. L'Università promuove, anche in collaborazione con altri enti e soggetti, pubblici e privati, corsi di perfezionamento che, senza dare luogo, per le loro diverse caratteristiche, ai master universitari di cui al precedente TITOLO, provvedano comunque allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di livello superiore.

Art. 11 - Attivazione dei corsi di perfezionamento

- 1. Le proposte di accensione di corsi di perfezionamento, comprensive del piano finanziario e dell'indicazione delle modalità di attivazione degli insegnamenti, sono avanzate dai singoli Dipartimenti, o da più Dipartimenti, e approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico.
- 2. Le proposte vanno deliberate dagli organi proponenti di norma almeno quattro mesi prima della data di inizio delle attività formative.
- 3. Se negli anni accademici successivi a quello della prima attivazione non intervengono modifiche sostanziali, non è necessario ripresentare la proposta di attivazione agli Organi. Il Dipartimento proponente è tenuto esclusivamente a presentare la proposta di rinnovo agli uffici competenti per un visto di conformità di norma almeno due mesi prima della data di inizio delle attività formative. Dell'assenza di sostanziali variazioni, rispetto agli anni precedenti, se ne darà atto mediante un'apposita determina dirigenziale.
 - 4. I corsi devono prevedere un'attività didattica di almeno 30 ore.
- 5. Non possono essere riproposti nello stesso anno accademico corsi già approvati e che, a fronte dell'emanazione del bando di attivazione, non abbiano raggiunto il numero minimo di partecipanti richiesto per l'avvio del corso.

Art. 12 - Requisiti di ammissione

1. Ai fini dell'ammissione ai corsi di perfezionamento costituisce requisito minimo la laurea conseguita secondo il DM 270/04, o titolo equivalente.

2. È consentita la contemporanea iscrizione ai corsi di perfezionamento e ai corsi di laurea e di laurea magistrale, alle scuole di specializzazione, ai master universitari, ai dottorati di ricerca, ai corsi di perfezionamento, ai corsi di formazione permanente e continua, ai corsi singoli.

Art. 13 - Prova finale e attestato di fine corso

- 1. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività di pertinenza del corso di perfezionamento è obbligatoria ed è verificata secondo le modalità stabilite per ciascun corso.
- 2. Possono avere accesso alla prova finale esclusivamente gli iscritti che abbiano partecipato ad almeno i due terzi delle attività formative previste.
- 3. Agli iscritti che porteranno a termine positivamente le attività previste dal corso verrà rilasciato un attestato di fine corso con l'indicazione dei crediti formativi universitari conseguiti.

Art. 14 - Docenza e coordinamento dei corsi di perfezionamento

- 1. Le responsabilità del coordinamento di ciascun corso di perfezionamento sono assunte da un Coordinatore. Il coordinamento è attribuito a professori e ricercatori dell'Ateneo.
- 2. Il profilo scientifico del Coordinatore deve essere congruente, in modo evidente e verificabile, con i contenuti del corso di perfezionamento. La responsabilità del coordinamento dei corsi di perfezionamento può essere attribuita a professori e ricercatori dell'Ateneo per non più di due corsi per anno accademico.
- 3. I limiti dell'impegno orario di docenza, sia interna che esterna, nell'ambito dei corsi di perfezionamento nonché l'eventuale riconoscimento della stessa nel carico didattico obbligatorio è determinata nel Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori. Il coinvolgimento di qualificati esperti esterni, in possesso di competenze professionali funzionali alle esigenze formative proprie dei corsi, deve garantire l'interprofessionalità dei corsi stessi, nonché un reale contatto con il mondo del lavoro. Possono inoltre svolgere attività di docenza gli assegnisti di ricerca per non più di 30 ore per ciascun anno accademico.
- 4. L'attività didattica nei corsi di perfezionamento deve essere svolta, di norma, per almeno il 30% e non oltre l'80%, da docenti in servizio presso l'Ateneo; inoltre, alla realizzazione di ogni corso devono concorrere non meno di tre docenti in servizio presso l'Ateneo.
- 5. Nel caso di previsione di forme di didattica in *e-learning*, è necessario il sistematico coinvolgimento dell'apposito Centro di Ateneo. Qualora si intendano utilizzare piattaforme esterne, è necessario fornire specifiche indicazioni riguardo a: piattaforma d'interesse, tipologia delle attività, metodologia dell'apprendimento, sistema dei tutors, pianificazione didattica espressa in forma di durata dei moduli previsti in *e-learning*.
- 6. Qualora il numero dei candidati, opportunamente selezionati, fosse superiore al contingente di posti preventivato, sulla scorta della disponibilità di risorse di docenza, di risorse strutturali e strumentali, nonché dei tirocini attivabili in rapporto agli obiettivi formativi del corso, sarà possibile ampliare tale contingente per non più del 20%, al fine di non compromettere la qualità del servizio erogato.

Art. 15 - Copertura e gestione organizzativa e amministrativo-contabile

- 1. I corsi sono di norma finanziati con i contributi richiesti ai partecipanti e con gli eventuali apporti degli enti e soggetti esterni, secondo le disposizioni previste dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche prevedendo agevolazioni per i partecipanti meritevoli.
- 2. Al fine di garantire che i corsi di perfezionamento non si risolvano in un aggravio per le finanze dell'Ateneo, necessità primaria è l'accertamento della compatibilità finanziaria dei progetti nel rapporto tra i costi di realizzazione previsti e le entrate, proprie (contributi d'iscrizione) o acquisite (finanziamenti esterni), su cui ogni corso può fare affidamento.
- 3. Nelle proposte di attivazione dei corsi di perfezionamento i proponenti devono indicare il numero minimo e massimo degli iscrivibili al corso, determinato sulla scorta della disponibilità di risorse di docenza, di risorse strutturali e strumentali, nonché dei tirocini attivabili in rapporto agli obiettivi formativi del corso.
- 4. I corsi di perfezionamento possono essere realizzati solo a condizione che non venga meno l'equilibrio economico accertato al raggiungimento del numero degli iscritti, comunque non inferiore a 5.
- 5. Il Consiglio di Amministrazione determina i criteri di ripartizione delle somme introitate come contributo d'iscrizione da destinare a favore del bilancio universitario, per la copertura delle spese generali, nonché il contributo minimo richiesto per l'iscrizione ai corsi di perfezionamento promossi dall'Ateneo.

Art. 16 - Valutazione dei risultati

1. Concluso il corso, il Coordinatore redige una relazione sulle attività svolte. La relazione va trasmessa al direttore del Dipartimento proponente e agli uffici competenti. Nel caso in cui venga richiesta l'attivazione del medesimo corso di perfezionamento in un anno successivo, la relazione, va allegata alla relativa proposta.

Art. 17 - Collaborazioni con Aziende, Enti esterni e altre Università

1. I corsi di perfezionamento possono essere organizzati anche in collaborazione con Aziende ed Enti esterni, anche stranieri, previa la stipula di convenzioni ed accordi, nel rispetto delle disposizioni, per quanto compatibili, di cui ai precedenti articoli.

TITOLO III: CORSI DI AGGIORNAMENTO E DI FORMAZIONE PERMANENTE E CONTINUA E SUMMER OR WINTER SCHOOL

Art. 18 - Caratteristiche e attivazione dei corsi di aggiornamento e di formazione permanente e continua

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 19 novembre 1990 n. 341, l'Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sviluppa iniziative formative destinate all'educazione lungo tutto l'arco della vita, attivando in particolare corsi di aggiornamento professionale e corsi di educazione permanente e ricorrente e attività culturali per adulti.

- 2. Le proposte di accensione di corsi di aggiornamento e di formazione permanente e continua, comprensive del piano finanziario, sono avanzate da Strutture dell'Ateneo (Dipartimenti, Centri, Scuole), di norma almeno quattro mesi prima della data di inizio delle attività formative, e approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico.
- 3. Tali corsi possono essere attivati per la partecipazione a bandi a valere su risorse che finanziano la formazione di lavoratori occupati, inclusi quelli dei fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori e di lavoratori disoccupati anche nell'ambito di percorsi di politica attiva del lavoro ovvero su richiesta di soggetti pubblici o operatori del sistema delle imprese o comunque di quanti sono in grado di esprimere uno specifico fabbisogno rapportabile alle competenze dell'Università.
- 4. Le proposte di accensione dovranno essere accompagnate da una o più lettere motivate di Enti, Istituzioni, Aziende, Associazioni di categoria e comunque di tutti gli *Stakeholders* dell'Ateneo che ne specifichino il fabbisogno formativo.
- 5. Se negli anni accademici successivi a quello della prima attivazione non intervengono modifiche sostanziali, non è necessario ripresentare la proposta di attivazione agli Organi. La struttura proponente é tenuta esclusivamente a presentare la proposta di rinnovo agli uffici competenti per un visto di conformità di norma almeno due mesi prima della data di inizio delle attività formative. Dell'assenza di sostanziali variazioni, rispetto agli anni precedenti, se ne darà atto mediante un'apposita determina dirigenziale.

Art. 19 - Requisiti di ammissione

1. I corsi di qui all'articolo 18 sono prevalentemente rivolti a professionisti inseriti nel mondo del lavoro in risposta a specifiche esigenze espresse da Aziende e Enti.

Art. 20 - Attestato di fine corso

1. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività dei corsi di aggiornamento e formazione permanente e continua è obbligatoria. Agli iscritti che avranno regolarmente frequentato le attività previste dai suddetti corsi verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Art. 21 - Copertura e gestione organizzativa e amministrativo-contabile

- 1. I corsi possono essere realizzati solo a condizione che non venga meno l'equilibrio economico accertato al raggiungimento del numero degli iscritti.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione determina i criteri di ripartizione delle somme introitate come contributo d'iscrizione da destinare a favore del bilancio universitario, per la copertura delle spese generali, nonché il contributo minimo richiesto per l'iscrizione ai corsi di aggiornamento e di formazione permanente e continua promossi dall'Ateneo.

Art. 22 - Summer or Winter School

1. Summer or Winter School sono corsi intensivi, di norma residenziali, con rilascio di crediti formativi universitari, a connotato internazionale riservati a studenti universitari e a possessori di laurea e laurea magistrale.



- 2. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività previste dalle *Summer or Winter School* è obbligatoria. Agli iscritti che avranno regolarmente frequentato le attività previste dai suddetti corsi verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
- 3. Le proposte di attivazione di *Summer or Winter School*, comprensive del piano finanziario, sono avanzate dai singoli Dipartimenti, o da più Dipartimenti, di norma almeno quattro mesi prima della data di inizio delle attività formative, e approvate dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico.
- 4. Se negli anni accademici successivi a quello della prima attivazione non intervengono modifiche sostanziali, non è necessario ripresentare la proposta di attivazione agli Organi. Il Dipartimento proponente è tenuto esclusivamente a presentare la proposta di rinnovo agli uffici competenti per un visto di conformità almeno due mesi prima della data di inizio delle attività formative. Dell'assenza di sostanziali variazioni, rispetto agli anni precedenti, se ne darà atto mediante un'apposita determina dirigenziale.
- 5. I corsi possono essere realizzati solo a condizione che non venga meno l'equilibrio economico accertato al raggiungimento del numero degli iscritti.
- 6. Il Consiglio di Amministrazione determina i criteri di ripartizione delle somme introitate come contributo d'iscrizione da destinare a favore del bilancio universitario, per la copertura delle spese generali, nonché il contributo minimo richiesto per l'iscrizione alle *Summer or Winter School* promosse dall'Ateneo.

Art. 23 – Norme transitorie e finali

- 1. Il presente Regolamento è approvato ed eventualmente modificato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Esso è emanato con decreto del Rettore, è pubblicato sul sito web dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- 2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.